

Casa di riposo "Centro Servizi Anziani - Dueville"

Comitato Rappresentativo degli Ospiti e/o dei loro Familiari

Statuto

Ai sensi del Regolamento Regionale 10 maggio 2001 n. 3

Allegato alla delibera n. 17 del 28/06/2022

Art. 1 Costituzione

Art. 2 Scopi

Art. 3 Organi del Comitato

Art. 4 Composizione e nomina del Consiglio dei Rappresentanti e del Presidente

Art. 5 Durata in carica, dimissioni e decadenza

Art. 6 Incompatibilità incarico

Art. 7 Mezzi

Art. 8 Disposizioni finali

Art. 1 Costituzione

In osservanza di quanto disposto dalla normativa regionale in materia (R.R. 10 maggio 2001, n° 3) in attuazione dell'art. 58 L.R: 5/2000 e dell'art. 41 comma 4 della L.R. 09/02/2001 n. 5 e su invito dell'Amministrazione del Centro Servizi Anziani Dueville, è costituito il Comitato degli Utenti e/o Familiari del Centro Servizi Anziani Dueville (VI).

Il "Comitato" è un organismo rappresentativo presso il Centro Servizi Anziani – Dueville, ne accetta quindi tutti i regolamenti, i modelli organizzativi e le disposizioni adottate.

Art. 2 Scopi

Il Comitato degli utenti e/o del loro familiari ha per scopo quello di rappresentare le persone utenti dei servizi nella tutela del diritto alla salute e alle prestazioni socio-sanitarie assistenziali, e più in generale, di costituire un supporto all'Amministrazione nella Casa di Riposo nell'attuare i programmi e gli obiettivi definiti con la Carta dei Servizi, con le norme e le direttive nazionali e regionali in materia. Per tale motivo il Comitato tratta argomenti a valenza generale rinviando specifiche e personali situazioni alla normale relazione istituzionale Direzione – Familiare.

In particolare, il Comitato:

- collabora con la Casa di Riposo per migliorare la qualità di erogazione dei servizi e degli interventi;
- collabora per garantire la piena e tempestiva diffusione delle informazioni alle famiglie sull'attività della Casa di Riposo;
- promuove iniziative integrative finalizzate ad elevare la qualità di vita della persone fruitrici dei servizi e degli interventi della Casa di Riposo;
- partecipa agli incontri con la Dirigenza Generale dell'Azienda U.L.S.S. territorialmente competente, con le modalità di cui all' art. 6 R.R. 10 maggio 2001, n° 3;
- partecipa agli incontri promossi dal Presidente della Conferenza dei Sindaci, così come previsto dall' art. 8 R.R. 10 maggio 2001 n° 3;
- partecipa agli incontri periodici promossi dal Dirigente del Distretto Socio-Sanitario dell'U.L.S.S., così come previsto dall'art. 9, R.R. 10 maggio 2001, n°3.

Art. 3 Organi del Comitato

Sono organi del comitato:

- L' Assemblea degli Utenti e/o Familiari;
- Il Comitato
- Il Presidente.

L' Assemblea degli utenti e/o dei loro familiari è costituita da tutti gli utenti autosufficienti dei servizi

residenziali erogati dalla Casa di Riposo e/o dai loro famigliari.

Il Comitato è organo collegiale di formazione della volontà associativa, rispetta l'organigramma e i regolamenti della struttura;

Il Presidente è l'organo monocratico di rappresentanza del Comitato.

Art. 4 Composizione e nomina del Consiglio dei Rappresentanti e del Presidente

Il Consiglio dei rappresentanti è composto da n.° 5 componenti, ed è nominato in seguito all'espletamento delle procedure di elezione (in base alla quantificazione numerica delle preferenze ricevute). I componenti sono eletti dagli utenti e dai loro familiari su una lista appositamente redatta in base alle adesioni (candidature) ricevute dalle persone disponibili. Ogni utente ha a disposizione una unica scheda. Si ritiene rappresentativo il Comitato che aggreghi almeno il 40 % degli ospiti o dei loro famigliari, come da art. 3 c.2 del Regolamento Regionale 10 maggio 2001 n. 3., ne consegue che è valida la votazione dei componenti che aggreghi un numero di famigliari che rappresenti il 40 % dei posti letto autorizzati al momento della votazione. . Può votare al posto dell'utente un solo famigliare e se non presente, anche una persona referente. Possono essere date cinque preferenze.

Le operazioni di elezione e di spoglio delle schede vengono svolte da parte di una Commissione nominata dagli utenti e/o dai loro familiari e può prevedere, su richiesta espressa degli stessi, la presenza di un impiegato amm.vo della Casa di Riposo, con compiti di Segretario di Commissione.

I requisiti per l'elettorato attivo e passivo sono la capacità di intendere e di volere e la maggiore età.

I componenti del Comitato, alla prima seduta di insediamento, eleggono a scrutinio segreto, il Presidente del Comitato, a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 5 Durata in carica, dimissioni e decadenza

I componenti durano in carica due anni dal loro insediamento.

La presenza in Consiglio dei rappresentanti può cessare per dimissioni o decadenza.

Le dimissioni costituiscono una libera manifestazione di volontà di non far più parte del Comitato.

Devono essere presentate al Presidente del Comitato e contenere la motivazione. Il Presidente può invitare il dimissionario a ritirarle o procrastinarle, oppure, può accettarle. Il Presidente è obbligato ad accettare qualora il dimissionario le definisca "irrevocabili".

I componenti cessano per decadenza, qualora perdano lo status di Ospiti (decesso, trasferimento, dimissioni dalla struttura) o di familiari (per decesso o per dimissioni dall'Ente del familiare/utente), o, ancora, dopo tre assenze ingiustificate.

In caso di dimissioni o di decadenza il Presidente dovrà nominare i componenti che devono subentrare nel Consiglio attingendo dalla lista degli eletti, tra le persone che hanno ottenuto le preferenze in ordine al numero delle stesse. Qualora non vi siano altre persone disponibili, il Presidente dovrà indire nuove elezioni per la copertura del posto.

Il Presidente ed i componenti del Comitato cessano dalle loro funzioni:

- per dimissioni dei 2/3 dei componenti
- per impedimento
- per scadenza del termine temporale dei due anni

Art.6 Incompatibilità dell'incarico

Sono incompatibili con la nomina a componente del Comitato gli amministratori e i dipendenti dell'Ente nonché coloro che hanno rapporti professionali o contrattuali con l'Istituto medesimo.

Art. 7 Mezzi

La Casa di Riposo è tenuta ad individuare un locale (anche non a destinazione esclusiva) per consentire lo svolgimento degli incontri dell'organismo rappresentativo. La Casa di Riposo deve mettere poi a disposizione il materiale di minuta cancelleria su richiesta del Comitato.

Non si prevede, salvo diverso accordo con la Direzione, di mettere a disposizione mobili o altri beni mobili o immobili, compresi strumenti informatici e fotostatici.

Art. 8 Disposizioni finali

Il Comitato deve informare la propria azione ai principi di correttezza, collaborazione, trasparenza, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra fonte di diritto. Nonchè del regolamento vigente della Casa di Riposo. In particolare i componenti dovranno usare la massima riservatezza su fatti, informazioni e dati concernenti persone o situazioni particolarmente delicate.